

Progetto

Ordinanza sulle zone a emissioni zero nelle aree urbane delimitate¹

Ai sensi dell'articolo 15f, paragrafo 6, dell'articolo 15h, paragrafi 2, 4 e 5, e dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, della legge danese sulla protezione dell'ambiente (*lov om miljøbeskyttelse*), cfr. il testo unico n. 1093 dell'11 ottobre 2024, modificato dalla legge n. x del x dicembre 2024, sezione 1, è stabilito quanto segue:

Capitolo 1

Obiettivi e definizioni

Sezione 1. Scopo della presente ordinanza è stabilire le norme che disciplinano il diritto di un consiglio comunale di decidere in merito all'istituzione, all'estensione, alla delimitazione o alla revoca delle zone a emissioni zero, cfr. articolo 15f, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

Paragrafo 2. Lo scopo dell'ordinanza è anche stabilire norme per le deroghe e le esenzioni dalle prescrizioni per le zone a emissioni zero.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Zona urbana: un'area definita come zona urbana ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge danese sull'assetto territoriale (*lov om planlægning*), cfr. testo unico n. 1157 del 1^o luglio 2020, e successive modifiche.
- 2) Auto aziendale: veicolo per il quale il residente è tassato sul valore dell'auto stessa oppure, ai sensi della legislazione fiscale, viene acquistato un certificato giornaliero per la guida privata.
- 3) Veicolo per disabili: veicolo per il quale è stato concesso un sostegno finanziario per l'acquisto a norma dell'articolo 114 della legge danese sui servizi sociali (*lov om social service*), un veicolo immatricolato con il permesso per i veicoli per disabili nel registro di immatricolazione o un veicolo guidato da una persona munita di un contrassegno di parcheggio per disabili o nel quale il titolare del contrassegno di parcheggio per disabili è un passeggero.
- 4) Veicolo a emissioni zero: un veicolo che non emette emissioni di inquinanti atmosferici allo scarico ed emette 0 grammi di CO₂ per chilometro percorso.
- 5) La rete stradale strategica: strade classificate dalla Direzione stradale danese come:

¹ Il progetto della presente ordinanza è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

- tratti che collegano e distribuiscono il traffico su tutto il territorio nazionale e che, indipendentemente dal livello di congestione, sono considerate significative per l'accessibilità stradale complessiva;

- tratti che collegano la rete stradale regionale o locale con un carico di traffico elevato o medio;

- tratti designati come rotte alternative ai suddetti tratti e che, per periodi di tempo, fungono quindi da vie di collegamento o di distribuzione.

6) Trasporto medico: i veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti e registrati per il trasporto di pazienti o il trasporto in ambulanza nel registro di immatricolazione, oppure i veicoli il cui trasporto è disciplinato dalle norme stabilite nell'ordinanza sul trasporto e l'indennità di trasporto conformemente alla legge sulla salute (*bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven*).

7) Taxi con sollevatore: veicolo con licenza taxi e sollevatore incorporato.

8) Zona contigua: insediamenti naturalmente contigui con almeno 200 abitanti, dove generalmente la distanza tra le case non supera i 200 metri a meno che l'interruzione non sia dovuta a strade principali (senza strade di accesso diretto tra gli insediamenti), cimiteri, campi sportivi, parcheggi e parchi, aree ferroviarie e di stoccaggio, aree in corso di urbanizzazione e simili. Gli insediamenti sparsi lungo una strada di campagna non sono considerati appartenenti a una città, anche se la distanza tra loro è inferiore a 200 metri. L'area non deve essere inoltre attraversata da una via di transito continuo.

10) Area urbana delimitata: una piccola area che costituisce un'area continua in una zona urbana ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge sull'assetto territoriale.

Capitolo 2

Istituzione, estensione geografica, delimitazione o revoca di una zona a emissioni zero

Prescrizioni per la progettazione di zone a emissioni zero

Articolo 3. Il consiglio comunale deve tenere conto dei seguenti elementi nella definizione di una zona a emissioni zero:

- 1) la zona deve costituire un'area urbana limitata e contigua;
- 2) la zona non deve contenere strade appartenenti alla rete stradale strategica;
- 3) la zona non deve includere le imprese che dipendono direttamente dal traffico di veicoli alimentati a combustibili fossili;
- 4) la zona non deve includere strutture in cui un gran numero di cittadini di solito arriva in auto, a meno che non possa essere messo a disposizione un parcheggio immediatamente al di fuori della zona.

Consultazione pubblica

Articolo 4. Al fine di dare al pubblico l'opportunità di esprimere il proprio parere, il consiglio comunale deve rendere pubblici i progetti di decisione sulla creazione, l'estensione geografica, la delimitazione o la

revoca di una zona a emissioni zero per un minimo di quattro settimane. Tale annuncio può essere esclusivamente digitale sul sito web del comune.

Paragrafo 2. L'annuncio del progetto di decisione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) il contenuto del progetto;
- 2) gli effetti giuridici del progetto sui cittadini e sulle imprese;
- 3) dove possono essere presentate osservazioni sul progetto;
- 4) il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto;
- 5) dove si possono ottenere ulteriori informazioni sul progetto;
- 6) la decisione del consiglio comunale non può essere impugnata dinanzi a un'altra autorità amministrativa.

Paragrafo 3. L'annuncio pubblico delle proposte di decisione relative all'istituzione o all'estensione geografica di una zona a emissioni zero deve contenere anche le informazioni di cui all'articolo 7.

Paragrafo 4. L'annuncio pubblico delle proposte di decisione sulla delimitazione geografica o la revoca di una zona a emissioni zero deve contenere anche le informazioni specificate nell'articolo 8.

Paragrafo 5. La decisione del consiglio comunale relativa all'istituzione, all'estensione geografica, alla delimitazione geografica o alla revoca di una zona a emissioni zero deve essere pubblicata, quanto meno, nel luogo in cui il progetto è stato annunciato, conformemente al paragrafo 1.

Paragrafo 6. Dopo la pubblicazione della decisione del consiglio comunale sull'istituzione, l'estensione o la delimitazione di una zona a emissioni zero, il sito web del comune deve contenere le informazioni necessarie sulla zona a emissioni zero, compresi i dettagli sulla delimitazione, le mappe della zona e gli effetti giuridici, cfr. l'ordinanza sulla diffusione attiva di informazioni ambientali.

Consultazione dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente

Articolo 5. Contemporaneamente alla pubblicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il consiglio comunale trasmette all'Agenzia per la protezione dell'ambiente proposte di decisione in materia di istituzione, estensione geografica, delimitazione o revoca, nonché la base informativa, cfr. articolo 7.

Paragrafo 2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può opporsi al progetto di decisione del consiglio comunale entro due mesi dal ricevimento delle risposte alla consultazione e delle eventuali osservazioni del consiglio comunale in merito, se l'Agenzia ritiene che l'istituzione sia contraria all'interesse pubblico prevalente, non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 o la base informativa, cfr. articolo 7, sia ritenuta insufficiente.

Paragrafo 3. Mediante avviso dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il consiglio comunale, cfr. articolo 9, può adottare definitivamente la proposta, cfr. paragrafo 4.

Paragrafo 4. Una proposta per l'istituzione, l'estensione geografica, la delimitazione geografica o la revoca di una zona a emissioni zero non può essere adottata definitivamente se l'Agenzia per la protezione

dell'ambiente, conformemente alle norme di cui al paragrafo 2, ha presentato un'obiezione scritta al consiglio comunale prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2. In caso di obiezione, la proposta non è adottata fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra le parti sulle modifiche necessarie.

Paragrafo 5. Se, a seguito della consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 4, viene effettuata un'estensione geografica di una zona a emissioni zero, il consiglio comunale deve inviare una nuova consultazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente, cfr. paragrafi da 1 a 4. In caso di delimitazione geografica, le informazioni sono trasmesse all'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

Consultazione di altre autorità

Articolo 6. Contemporaneamente alla pubblicazione di cui all'articolo 4, il consiglio comunale deve trasmettere il progetto di decisione e la base informativa, cfr. articolo 7, alle autorità statali, regionali e comunali i cui interessi sono coinvolti dalla proposta.

Base informativa per l'istituzione o l'estensione geografica di una zona a emissioni zero

Articolo 7. Il consiglio comunale deve fornire una base informativa da includere nella consultazione del progetto di decisione sull'istituzione o sull'estensione geografica di una zona a emissioni zero. La base informativa deve comprendere quanto segue:

- 1) descrizione e illustrazione della delimitazione geografica della zona prevista, compresa l'estensione geografica;
- 2) informazioni sul numero di residenti nella zona prevista;
- 3) informazioni sul numero di residenti nella zona prevista che possiedono o sono utenti registrati di un veicolo a combustibili fossili;
- 4) conteggi del traffico dalla zona prevista per i tipi di veicoli interessati;
- 5) informazioni sul numero di parcheggi pubblici e punti di ricarica per veicoli elettrici nella zona e nelle immediate vicinanze della stessa;
- 6) informazioni sulle opzioni di trasporto pubblico nella zona prevista e nelle immediate vicinanze della stessa;
- 7) valutazione d'impatto della zona prevista che non comporti un aumento sproporzionato delle deviazioni per i veicoli alimentati a combustibili fossili;
- 8) valutazione d'impatto per le imprese esistenti nella zona prevista;
- 9) se del caso, descrizione del beneficio ambientale e dell'impatto acustico e climatico dell'istituzione o dell'estensione geografica di una zona a emissioni zero.

Base informativa in caso di limitazione geografica o revoca di una zona a emissioni zero

Articolo 8. Il consiglio comunale deve fornire una base per l'inclusione delle informazioni nella consultazione pubblica sul progetto di decisione sulla delimitazione geografica o sulla revoca di una zona a emissioni zero. La base informativa deve comprendere quanto segue:

- 1) valutazione d'impatto per le imprese esistenti nella zona a causa della revoca o della delimitazione di una zona a emissioni zero;
- 2) informazioni sulla giustificazione della delimitazione o della revoca di una zona a emissioni zero;
- 3) il conteggio del traffico proveniente dall'area da delimitare o revocare, suddiviso tra veicoli a combustibili fossili e veicoli a emissioni zero.

Decisione comunale sull'istituzione, l'estensione geografica, la delimitazione o la revoca di una zona a emissioni zero

Articolo 9. Il consiglio comunale può, previa consultazione, cfr. articoli 4, 5 e 6, decidere di istituire una zona a emissioni zero. Il consiglio comunale può istituire una zona a zero emissioni per il traffico passeggeri, cfr. articolo 15g, paragrafo 1, della legge sulla protezione dell'ambiente, o una zona a zero emissioni per tutto il traffico, cfr. articolo 15g, paragrafo 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

Paragrafo 2. Il consiglio comunale può, previa consultazione, cfr. articoli 4, 5 e 6, decidere in merito all'estensione geografica o alla delimitazione di una zona a emissioni zero esistente o alla revoca di una zona a emissioni zero.

Paragrafo 3. Le decisioni definitive del consiglio comunale sull'istituzione o l'estensione geografica di una zona a emissioni zero possono avere effetto, per i veicoli privati, al più presto sei mesi dopo la pubblicazione della decisione e, per i veicoli di proprietà aziendale, 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione, cfr. articolo 4, punto 5.

Capitolo 3

Esenzione

Esenzione per i veicoli ad uso commerciale

Articolo 10. Il consiglio comunale può, su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo commerciale a combustibili fossili, concedere un'esenzione limitata nel tempo dai requisiti di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 o 2, della legge sulla protezione dell'ambiente in casi particolari, anche se si ritiene che un'attività non possa essere eseguita con un veicolo a emissioni zero e si ritiene necessario che l'attività sia svolta nella zona a emissioni zero.

Paragrafo 2. Il consiglio comunale può stabilire le condizioni per le esenzioni a norma del paragrafo 1, compreso un limite di tempo.

Esenzione per i veicoli ad uso privato

Articolo 11. Il consiglio comunale può, su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo per uso privato a combustibili fossili, concedere in casi eccezionali un'esenzione limitata nel tempo dai requisiti di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 o 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

Paragrafo 2. Il consiglio comunale può, su richiesta di un residente di lungo periodo in una zona a emissioni zero, concedere un'esenzione

per un veicolo per uso professionale da utilizzare in relazione allo svolgimento di compiti nel luogo di residenza del richiedente.

Paragrafo 3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere concesse per un periodo massimo di tre mesi alla volta.

Paragrafo 4. Il consiglio comunale può stabilire le condizioni per le esenzioni a norma dei paragrafi 1 e 2, anche per quanto riguarda il limite di tempo; ad ogni modo, cfr. paragrafo 3.

Esenzione in caso di espropriazione

Articolo 12. Il consiglio comunale deve, su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo a combustibile fossile, concedere un'esenzione dai requisiti di cui all'articolo 15g, paragrafo 1 o 2, della legge sulla protezione dell'ambiente, se i requisiti riguardano il richiedente in modo tale che il rispetto dei requisiti potrebbe essere di natura espropriativa.

Paragrafo 3. Le esenzioni a norma del paragrafo 1 possono essere concesse per un periodo massimo di 18 mesi alla volta.

Decisione di esenzione

Articolo 13. Il consiglio comunale notifica al proprietario o all'utilizzatore del veicolo il rifiuto o l'approvazione dell'esenzione.

Paragrafo 2. Il consiglio comunale garantisce che il proprietario o l'utente riceva una decisione digitale, o una copia della stessa, da poter utilizzare come prova dell'esenzione ottenuta.

Capitolo 4

Esenzioni dalle prescrizioni relative alla zona a emissioni zero

Articolo 14. I seguenti veicoli sono esenti dalle prescrizioni relative alle zone a emissioni zero di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dell'ambiente nelle zone a emissioni zero istituite a norma dell'articolo 15f, paragrafo 1, della legge sulla protezione dell'ambiente e delle disposizioni della presente ordinanza:

- 1) Veicolo per disabili;
- 2) Taxi con sollevatore incorporato.
- 3) Veicoli utilizzati per il trasporto dei pazienti.
- 4) Veicoli utilizzati per il trasporto comunale o regionale ammissibile.
- 5) Veicoli nei quali il proprietario o l'utilizzatore registrato del veicolo è una persona fisica con residenza di lungo periodo nella pertinente zona a emissioni zero.
- 6) Veicoli che sono autovetture aziendali utilizzate privatamente da residenti di lungo periodo nella pertinente zona a emissioni zero.

Paragrafo 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1, punto 4, si applica solo nel comune o nei comuni in cui la persona ha diritto al trasporto.

Paragrafo 3. Le eccezioni di cui al paragrafo 1, punto 5, si applicano solo nella zona a emissioni zero in cui la persona ha la residenza di lungo periodo.

Capitolo 5

Ricorsi

Articolo 15. Le decisioni adottate dall'Agazia per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, non possono essere impugnate dinanzi ad altre autorità amministrative.

Capo 6

Entrata in vigore

Articolo 16. La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2025.

Ministero dell'Ambiente, x xxx 2025